

Università degli Studi di Genova  
Scuola di Scienze Sociali  
Dipartimento di Scienze della Formazione

Corso di specializzazione per la formazione alle attività di sostegno

**Materia: Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione scolastica**

Elaborato: **“Garanzie a favore delle persone con disabilità”**

Autore: **Sergio Sapetti**

A.A. 2014-2015

La speranza di vita e la diffusa miseria presenti in Europa e nei Paesi Occidentali nei secoli scorsi, relegavano spesso i disabili più gravi a carico del nucleo familiare di appartenenza o li isolavano totalmente dal mondo, rinchiudendoli in apposite strutture.

L'obiettivo di garantire dignità e benessere per tutti è invece presente nelle costituzioni nazionali delle moderne società civili e, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, si sono emanate delle norme per la tutela, la garanzia dei diritti, l'integrazione e l'inclusione dei disabili.

Occorre prima di tutto notare qual era la realtà storica e sociale dell'Italia del secondo dopoguerra: i mutilati, gli invalidi di guerra e del lavoro, gli infermi di mente (per ragioni genetiche, ma anche per le indigenti condizioni di vita che subirono a partire dal grembo materno) erano numerosissimi. A questi poi si aggiungano gli anziani: dopo i quarant'anni molti si potevano già considerare "vecchi" per le tristi condizioni a cui erano sottoposti fin da bambini, svolgendo lavori estenuanti in ambienti malsani. Quindi, soprattutto negli strati sociali più umili, ogni famiglia poteva contare la presenza di uno o più disabili.

Quindi, le riforme sostanziali che furono applicate per dare all'Italia una vita moderna e civile, furono volte fin da subito equiparare tutti i cittadini, compresi i disabili, non solo inserendo in questo concetto coloro che oggi appaiono "diversi e limitati" rispetto ad una normalità fin troppo enfatizzata dai mass media, bensì tutelando una enorme gamma di individui che sul corpo e nello spirito avevano tracciate le cicatrici delle sofferenze patite dalla nascita oppure acquisite in tanti anni di lavoro estenuante.

La Costituzione Italiana fu fin da subito considerata all'avanguardia come civiltà e modernità rispetto alle altre e, in tema di disabilità, in essa vi sono dei riferimenti precisi nell'articolo 3 e nell'articolo 34 (che si riferisce in modo peculiare all'istruzione).

Articolo 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Articolo 34: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".

Proprio a partire da questi due articoli, i più significativi nella materia che stiamo trattando, possiamo notare quanto erano all'avanguardia i membri dell'assemblea costituente. Lo si evince dal fatto che il tema della "disabilità" di per se stessa non fu trattato "a parte", bensì i disabili vennero tutelati da subito come qualunque altro cittadino, perché chiunque può trovarsi in condizioni di disagio o disabilità.

Infatti, nell'articolo 3, mentre con i termini "sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e sociali" si evidenziano le tipiche differenze che ancor oggi sono fonte di conflitti e intolleranze, soprusi e sfruttamento, le parole "condizioni personali" includono tutte le

persone che potrebbero essere considerate "diverse" al di là delle precedenti, quindi anche le disabili, che sono incluse, tutelate ma non "diversificate". Quale esempio di civiltà che ci diedero i deputati costituenti!

Ma anche l'articolo 34 si può considerare come giusto corollario e completamento del precedente. Proviamo a pensare qual è la vera causa del "male" da cui scaturirono le sanguinose guerre globali del ventesimo secolo: l'ignoranza. Per secoli l'Europa fu terra di battaglia per soddisfare gli interessi delle vecchie aristocrazie, a danno di milioni di persone mantenute nell'ignoranza. Poi la scienza e l'industria permisero un "risveglio" di massa che portò alle rivoluzioni e alla giusta richiesta di uguali diritti per tutti. Nei primi decenni del secolo scorso ci fu ancora il tentativo di mantenere subalterno il popolo, costringendolo ad accettare tirannie e dittature vessatorie. Ma nel secondo dopoguerra l'articolo 34 fu emanato proprio per divulgare la cultura, per permettere a tutti di accedere al sapere e poterlo condividere, perché la cultura diffusa è una risorsa, una ricchezza.

*"Se vi sarà scuola dell'obbligo per tutti, chi vorrà ancora combattere in guerra?!"* fu la storica frase di un comandante italiano della prima guerra mondiale. A questa significativa affermazione di un mondo arcaico che non poteva più sopravvivere, con la diffusione della cultura di massa si può rispondere: "se io ho un'idea e anche tu hai un'idea, condividendocela, abbiamo entrambi due idee!". Questo ha permesso la crescita virtuosa e la nascita dell'attuale mondo tecnologico, dove tutti, anche nel terzo mondo, pur se con difficoltà, possono accedere al sapere globale, lavorando in una rete multimediale non solo informatica, bensì prima di tutto culturale e intellettuale.

Per evitare che solo chi è ricco e benestante possa accedere alla cultura, ecco che lo Stato si impegna a sovvenzionare chi non può permettersi il costo dello studio, per non correre il rischio di sprecare "risorse mentali".

Guardiamo un'altra sottigliezza dell'articolo 34: "i capaci e meritevoli... hanno diritto"; quindi, chi "non ha voglia" può restare escluso dagli aiuti, avendo solo un accesso limitato alla cultura, che è considerata risorsa e ricchezza. A prima vista si potrebbe obiettare che il "disabile", essendo "incapace", non è agevolato, al pari dello svogliato, ma ciò è smentito dal precedente articolo 3 che, equiparandolo a tutti, non prende in considerazione "l'incapacità", cioè la disabilità, ma "premia" la "capacità": se il disabile non potesse svolgere appieno un'attività (ad esempio leggere, scrivere o fare di conto) perché, non possedendo una o più abilità (ad esempio essendo cieco, sordo, ritardato ecc.) non sarebbe in grado di farla, non potremmo sovvenzionarlo per una peculiarità che non ha, ma potremmo premiare la sua "abilità" che si può esprimere in una dote che possiede, cioè in una diversa abilità, espressa con volontà, esattamente come tutti gli altri "capaci e meritevoli".

Ad esempio, il cieco non potrà svolgere studi e lavori legati alla vista, non per scarsa volontà bensì per incapacità fisica, ma in ogni caso potrà abilmente essere un ottimo professionista in lavori fattibili anche senza l'uso di questo organo di senso, perciò se sarà volonteroso nello studio a lui attinente, sarà premiato esattamente come gli altri: anche qui senza differenze.

La lungimiranza dei deputati dell'Assemblea Costituente non fu però compensata da una adeguata velocità applicativa dei concetti, così si diede per scontato che i disabili frequentassero delle scuole "speciali", cioè particolari istituti in cui si raggruppavano tutti

coloro che avevano una certa disabilità (come ad esempio gli istituti per sordomuti), ma non fossero inseriti nelle scuole normali. Una prima legge del 1971 prescriveva l'inserimento dei disabili nelle scuole normali ma, non essendoci strutture idonee ad ospitarli, ebbe un effetto irrisorio sull'inclusione.

In quegli anni si mise in evidenza l'importanza che tutti hanno nella possibilità di imparare insieme, perché fa parte della nostra natura umana quella di imparare osservando ed emulando gli altri con cui condividiamo le esperienze.

Ci volle quindi una nuova legge (Legge 517/77) che specificò la necessità del Consiglio di Classe di prendersi in carico il disabile, attuando dei progetti adeguati, dietro richiesta della famiglia. Per i preadolescenti vi fu la possibilità di avere un insegnante di sostegno.

L'inserimento di un insegnante di sostegno (previsto solo per i primi livelli di istruzione), l'ausilio di servizi psicopedagogici e la riduzione del numero di alunni in classi ove fosse presente un alunno disabile, furono gli strumenti per garantire l'istruzione pubblica in scuole normali anche ai disabili che fino ad allora, pur non essendo più segregati ufficialmente, continuavano ad avere difficoltà concrete per essere ammessi e frequentare con profitto le scuole non specialistiche.

Si dovrà però ancora aspettare un decennio, cioè arrivare alla sentenza 215/87 della Corte Costituzionale e CM 262/88) per orientare a nuovo la normativa scolastica riguardo ai disabili.

La sentenza del 1987 della Corte Costituzionale, ha sottolineato l'importanza per il disabile di partecipare in modo attivo alle lezioni nelle scuole normali, perché ciò sviluppa la sua socializzazione ed evita che si instaurino processi di "segregazione". Questa sentenza inizia a porre l'accento sul fatto che è importante sviluppare la socializzazione, l'autonomia, la solidarietà più che interessarsi del sapere di per se stesso. Si può essere abili perché vi è integrazione e miglioramento del benessere, anche se si è "inclassificabili" dal punto di vista delle valutazioni didattiche.

Riprendendo i concetti della suddetta legge del 1977, la Corte Costituzionale suggerisce che il Consiglio di Classe può avvalersi di strumenti integrativi ed inizia a delinearsi la possibilità della presenza di un insegnante di sostegno anche nelle classi superiori, non solo per tutelare il diritto allo studio, bensì anche per favorire lo sviluppo della personalità.

Fino agli anni '90 l'Italia si è comunque mantenuta in linea con i principi internazionali, come la "Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo" (1948), la "Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali" (1950) e la Direttiva della Comunità Europea (1978).

Con applicazione universale, queste normative internazionali ribadiscono con chiarezza che tutti gli individui nascono liberi e la loro libertà, la loro dignità e i loro diritti devono essere rispettati, indipendentemente da razza, sesso, lingua, religione, opinione politica, ecc. Cioè tutti devono essere rispettati e tutelati allo stesso modo, in uno spirito di fratellanza.

La non discriminazione è ulteriormente ribadita per quanto riguarda il diritto all'istruzione, ed è proprio la direttiva europea del 1978 che sottolinea che tali concetti vanno applicati anche a chi ha degli handicap.

Quindi si può notare come l'Italia, l'Europa (sempre più unita) e il mondo civile, viaggino di pari passo per l'integrazione, per la tutela e per l'aiuto ai disabili, inseriti nel contesto delle tante "diversità" che potrebbero creare segregazioni ed esclusioni.

Intanto con il passare degli anni prende sempre maggiore importanza l'Unione Europea che emana direttive per stimolare gli stati membri ad ottenere dei risultati comuni, applicando i concetti della direttiva in modo consoni alle loro specifiche legislazioni nazionali. In tal modo l'Unione Europea limita la sovranità del singolo per raggiungere in modo globale un risultato unico per tutti gli stati membri.

Ed è così che anche l'Italia dagli anni '90 inizia un processo di cambiamento fondamentale per quanto riguarda l'argomento della disabilità.

Con la Legge 104/1992 la Repubblica si impegna a tutelare la dignità, la libertà e l'autonomia della persona disabile, favorendone la completa integrazione in tutti i campi, a cominciare dalla famiglia (dove spesso il disabile era tenuto "nascosto" per vergogna), nella scuola (dove il disabile purtroppo è ritenuto fonte di "disturbo"), nel lavoro (dove il disabile è considerato "incapace di essere produttivo") e nella società (che spesso non offre le strutture adeguate per evitare le barriere e favorire l'accoglienza e la partecipazione del disabile). La legge 104 ha come obiettivo l'integrazione, la riabilitazione, la tutela economica del disabile, cioè cerca di evitare che il disabile sia trattato in modo differente, cercando di ridurre l'emarginazione.

Qui sta il punto di svolta degli anni successivi perché, mentre l'Italia con la legge 104 si muove verso l'integrazione e quindi considera comunque il disabile come un "diverso" da tutelare in un mondo "normale", cercando di supportare il disabile perché sopperisca alla diversità riducendo il gap che lo distanzia dagli altri, la Convenzione ONU del 2006 inserisce il concetto di "inclusione".

Nello specifico, gli articoli 12 e 13 della legge 104 si occupano dell'integrazione scolastica sia per sviluppare le potenzialità dell'alunno, sia per offrire un'ampia gamma di servizi, anche extrascolastici, essendo la legge inerente ai rapporti con le Unità Sanitarie Locali, i Servizi Sociali ecc.

Se a prima vista l'approccio dell'integrazione sembra ottimale, con un esame più approfondito ci si accorge che si sta tentando di fare in modo che chi non ha una certa abilità, la debba comunque sviluppare ed ottenere, cosa che a ben guardare lo conferma nella sua diversità perché mette l'accento su "cosa non ha". Invece, con l'idea di "inclusione", il disabile è considerato uguale in tutto e per tutto agli altri, cioè non c'è differenza tra disabile e non disabile, perciò tutti devono agire per creare un mondo che possa ospitare gli altri, indipendentemente da eventuali limiti che posseggono, viceversa aiutandoli a sviluppare le abilità che posseggono.

Nel 2006 l'ONU emanò la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, questa norma internazionale, essendo approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l'obiettivo di far rispettare in tutto il mondo i diritti umani delle persone con disabilità e

di rimuovere le forme specifiche di discriminazione, ha impegnato tutti gli Stati che l'hanno ratificata, ad agire con politiche, leggi e risorse idonee per attuarla.

Quindi anche l'Italia ha iniziato un processo legislativo per adeguarsi alla nuova normativa internazionale, spostando l'attenzione dall'integrazione alla dignità, alla non discriminazione e all'inclusione di ogni individuo nella società.

Questo sia per evitare discriminazioni dirette verso chi per etnia, sesso, religione o altra diversità sia ritenuto indegno o incapace di partecipare attivamente alla vita sociale, sia per evitare discriminazioni indirette, cioè che gli impedimenti siano relativi alla presenza di barriere di vario genere che impediscano con i fatti l'accesso alle risorse e alle opportunità condivise.

Le discriminazioni dirette sono ovvie: in modo esplicito, imponendoglielo, si segrega e isola qualcuno che si considera "diverso" (esempio: apartheid = separazione).

Quelle indirette possono essere agite o per volontà occulta o per negligenza e indifferenza verso le prerogative altrui. Vediamo un esempio: in una società multietnica, offrire un servizio scolastico che imponga abbigliamento, giorni di presenza e una mensa che non tengano conto delle peculiari caratteristiche di un'etnia o religione, impedisce con i fatti, anche se non con una manifesta volontà, l'utilizzo di tali servizi a favore di quelle persone. Allo stesso modo se i locali o gli strumenti per studiare sono ubicati in ambienti inagibili per alcuni disabili (mancanza di ascensore e pedane per le sedie a rotelle, presenza di scale, mancanza di sussidi specifici per particolari disabilità ecc.) è lampante che, senza un aiuto, questi cittadini non potranno usufruire in modo paritario dell'istruzione pubblica.

L'Italia con la Legge 67 del 2006 chiarisce la sua ferma volontà ad evitare le suddette discriminazioni, ribadendo i principi e ottimizzando la legge 104.

È con la legge del 3 marzo 2009 che la Repubblica Italiana ratifica la Convenzione ONU.

Le Linee Guida del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (M.I.U.R.) indicano l'adozione dell'ICF *"come modello di classificazione bio-psico-sociale attento all'interazione fra le capacità di funzionamento di una persona e il contesto sociale, culturale e personale in cui essa vive"*. Con questa legge l'Italia entra a pieno titolo in una dimensione inclusiva della scuola, perciò i contenuti dell'offerta formativa e la programmazione didattica dovranno tenere conto delle diverse abilità. Si può immaginare quindi come si trasforma l'offerta formativa, sapendo che un sussidio che inizialmente è introdotto per "integrare" il disabile, potrebbe essere un ottimo strumento "inclusivo", condividendo la risorsa e la modalità operativa per tutta la classe. Ad esempio un metodo di studio basato su schemi, strumenti multimediali, lavori di gruppo, atto a favorire il disabile, potrebbe essere un supporto utile per tutti gli alunni.

La corresponsabilità è il punto cardine della nuova modalità operativa: tutti lavorano con intento comune, per raggiungere obiettivi condivisi, utilizzando risorse idonee per la realtà in questione e non discriminando alcuni per favorire insegnamenti differenziati.

In tal modo, anche con l'intesa Stato-Regioni del 10 febbraio 2011, tutte le parti che intervengono nella vita del disabile sono corresponsabili: famiglia, docenti (Consiglio di Classe), alunni compagni di classe, insegnante di sostegno, educatori, operatori sanitari

(pedagogista, psicologo, psichiatra, fisioterapista ecc.) devono sviluppare un progetto di inclusione con il quale il disabile è riconosciuto e valutato per le proprie abilità, frequentando attivamente e alla pari, con le sue modalità specifiche, l'istruzione pubblica normale in ogni suo ordine e grado.

Lavorando nella scuola da trent'anni ed avendo avuto un'esperienza profonda di tante realtà relative ai disabili, il sottoscritto si rende conto di quanta strada sia ancora da farsi per realizzare questi illuminanti progetti inclusivi, evitando pregiudizi, discriminazioni, atteggiamenti vessatori e altri comportamenti ignoranti che la legge ha cercato di smantellare fin dall'Assemblea Costituente ma che sono purtroppo ancora difficili da sradicare nelle modalità operative di alcune realtà scolastiche. Eppure posso confermare che laddove il disabile è ritenuto una risorsa ed è inserito nel gruppo con un'ottica di squadra, può rendere coeso e vincente lo "spirito" di classe.

Concludo con un aneddoto: alcuni anni fa ci fu un giocatore di football americano che si specializzò nel tirare i calci piazzati. A gioco fermo, squadre immobili, lui entrava in campo, nel silenzio, scalzo, e tirava con estrema potenza e precisione, facendo spesso ottenere un punto importante per la propria squadra. Il suo ruolo era unicamente quello, il suo fisico non era massiccio e protetto da corazze come quello degli altri giocatori, per sua caratteristica peculiare non aveva neppure le scarpe. Non giocava mai in altri momenti della partita, il suo compito era quello di tirare i calci piazzati e basta, ma era un ruolo "vincente". Era un campione ammirato dai compagni e temuto dagli avversari, stimolando in tutti emozioni importanti.

Così è per l'inclusione, di chiunque, disabile, straniero, di qualunque religione o etnia, condividendo questo mondo globalizzato, con civiltà, rispetto e benessere.

Casale Monferrato, 23 giugno 2015

**Sergio Sapetti**